



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000086 P-4.22.1

del 08/01/2019



21931117

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento per le Politiche europee  
Nucleo Guardia di Finanza

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome

Conferenza Stato-Città ed Autonomie  
Locali

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA - COM(2018) 813.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p/Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Roma*

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

**Al Dipartimento per le Politiche Europee**  
*- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

e, p.c.,

**All'Ufficio del Coordinamento Legislativo**

**All'Ufficio Legislativo Economia**

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale**  
*- Nucleo di valutazione degli atti UE*

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

- Codice del Consiglio: 15509/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 813
- Codice interistituzionale: 2018/0413 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO**  
**(documento firmato digitalmente)**

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento 904/2010/UE per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa.**

- **Codice della proposta:** COM(2017) 813 del 12/12/2019
- **Codice interistituzionale:** 2018/0413 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

.....

**Premessa: finalità e contesto**

*La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla trasmissione e sullo scambio obbligatori di informazioni sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA e completa la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento.*

*La proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto stabilisce le norme per la raccolta armonizzata, da parte degli Stati membri, della documentazione resa disponibile per via elettronica dai prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 243 ter della direttiva IVA di cui in premessa. La proposta, inoltre, istituisce un nuovo sistema elettronico centrale per l'archiviazione delle informazioni sui pagamenti e per l'ulteriore trattamento di tali informazioni da parte dei funzionari antifrode degli Stati membri nel quadro di Eurofisc<sup>1</sup>.*

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La base giuridica della presente iniziativa è costituita dall'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla cui conformità il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte indirette nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato unico ed evitare le distorsioni di concorrenza.*

**2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*La proposta prevede l'istituzione di un sistema centrale europeo per la raccolta e lo scambio di*

<sup>1</sup> *EUROFISC è la rete per lo scambio multilaterale di segnali di allerta precoce al fine di lottare contro le frodi in materia di IVA, istituita a norma del capo X del regolamento (UE) n. 904/2010.*

*dati sui pagamenti e costituisce il modo più efficace per offrire alle autorità fiscali un quadro operativo completo per il controllo della conformità alle norme IVA nel commercio elettronico e la lotta contro la frode dell'imposta. In particolare, l'obiettivo di scambiare informazioni sui pagamenti transfrontalieri al fine di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico non può essere conseguito dai singoli Stati membri poiché non dispongono della base giuridica necessaria per raccogliere informazioni in un'altra giurisdizione né per collegare tra loro i sistemi elettronici nazionali attraverso un'interfaccia elettronica. Il costituendo sistema centrale dei pagamenti, denominato "CESOP" non sarebbe, infatti, in grado di aggregare le informazioni sui pagamenti provenienti da diversi prestatori di servizi di pagamento e riguardanti lo stesso beneficiario né di riconoscere le doppie registrazioni relative agli stessi pagamenti, come pure non potrebbe essere in grado di fornire un quadro completo dei corrispettivi ricevuti da beneficiari e provenienti da soggetti pagatori nell'Unione. Il sistema CESOP costituisce, pertanto un nuovo strumento di cooperazione e richiede una proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.*

*La presente iniziativa è, pertanto, coerente con il principio di sussidiarietà in quanto il principale problema in esame, ossia la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, è comune a tutti gli Stati membri ed è aggravato dall'insufficienza degli strumenti a disposizione delle autorità fiscali. Senza tale strumento normativo gli Stati membri non sarebbero in grado di ottenere le informazioni necessarie per controllare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere ai fini dell'IVA e assicurare che le norme in materia di IVA per il commercio elettronico siano correttamente applicate e combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*Il trattamento delle informazioni sui pagamenti afferenti al sistema CESOP, in termini di protezione dei dati, è conforme ai principi di necessità in quanto sono considerate soltanto le informazioni necessarie a conseguire l'obiettivo della lotta alla frode in materia di IVA nel commercio elettronico e di proporzionalità relativamente al tipo di informazioni e le modalità in cui sono trattate dagli esperti antifrode delle autorità fiscali. Per quanto riguarda l'archiviazione, il CESOP garantirebbe un livello adeguato di sicurezza in linea con le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione. Lo scambio di informazioni si svolgerebbe esclusivamente all'interno della rete Eurofisc e le base dati sarà accessibile soltanto ai funzionari accreditati presso detto organismo di indagine. L'accesso al sistema sarebbe regolamentato mediante l'uso di un identificativo utente e opportunamente tracciato. Le informazioni sarebbero conservate per soli due anni al fine di concedere agli Stati membri un periodo di tempo ragionevole per effettuare i controlli dell'IVA. Lo scambio di informazioni tra i funzionari di EUROFISC, infine, avverrebbe tramite la rete comune di comunicazione sicura CCN/CSI, che supporta tutti gli scambi di informazioni tra autorità fiscali e doganali e presenta tutte le necessarie caratteristiche di sicurezza (compresa la crittografia di informazioni).*

*Si può pertanto concludere che le nuove disposizioni rispettano il principio di proporzionalità in quanto non vanno al di là di quanto necessario agli Stati membri per conseguire gli obiettivi del TFUE, in particolare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e risultano in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*Sebbene la gestione, la riscossione e il controllo dell'IVA siano innanzitutto di competenza nazionale degli Stati membri, le frodi in materia di IVA sono spesso collegate a operazioni transfrontaliere nel mercato unico. Tali frodi hanno un impatto negativo sul funzionamento del mercato unico e causano gravi perdite al bilancio dell'UE. Per questo motivo l'UE ha messo in atto strumenti di cooperazione, anche rafforzata, per organizzare scambi di informazioni tra amministrazioni fiscali, sostenendo Eurofisc.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "seguito del piano d'azione sull'IVA - verso uno spazio unico europeo dell'IVA - il momento di agire", la Commissione si è impegnata a indirizzare la capacità amministrativa delle autorità fiscali verso la lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico, migliorando la cooperazione con le controparti. Nella dichiarazione inserita nel verbale di adozione della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio dell'Unione Europea del 5 dicembre 2017 (Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico), il Consiglio ha sottolineato la necessità di migliorare gli strumenti di lotta contro le frodi. La necessità di rispondere a tali impegni con adeguate iniziative legislative è considerata una priorità nazionale nella lotta alle frodi IVA.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*La Commissione provvederà a monitorare l'attuazione del nuovo sistema per lo scambio dei dati di pagamento attraverso la relazione annuale di Eurofisc e le statistiche annuali sullo scambio di informazioni presentate dagli Stati membri.*

*In linea con gli obblighi stabiliti in tal senso dal regolamento (UE) n. 904/2010 e la direttiva 2006/112/CE ogni cinque anni la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del nuovo strumento di cooperazione amministrativa, a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 904/2010 e ogni quattro anni, a norma dell'articolo 404 della direttiva 2006/112/CE, una relazione sul funzionamento dei nuovi obblighi in materia di IVA imposti ai prestatori di servizi di pagamento.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*La disponibilità dei dati di pagamento per essere scambiati tra i funzionari di EUROFISC consentirà alle autorità fiscali di ottenere un maggior gettito IVA dalla lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. L'impatto positivo sui bilanci nazionali è previsto a breve termine. I prestatori di servizi di pagamento dovranno far fronte a oneri e costi amministrativi al fine di comunicare i dati di pagamento alle autorità fiscali. Ciascuna amministrazione fiscale dovrà sostenere un costo una tantum pari a 7,5 milioni di EUR e costi ricorrenti pari a 2,9 milioni di EURO l'anno. La Commissione europea dovrà sostenere un costo una tantum pari a 11,8 milioni di EURO e costi ricorrenti pari a 4,5 milioni di EURO l'anno.*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Il regolamento è direttamente applicabile nel nostro Paese.*

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

----

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

----

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*L'armonizzazione degli obblighi di segnalazione avrà un impatto positivo sulle piccole e medie imprese che forniscono servizi di pagamento le quali dovrebbero altrimenti far fronte a diverse norme e procedure di segnalazione alle autorità fiscali degli Stati membri. Infine, le PMI nel commercio elettronico e nell'economia tradizionale beneficeranno di una maggiore parità di condizioni, mentre le autorità fiscali degli Stati membri saranno in grado di identificare gli autori delle frodi in materia di IVA nel commercio elettronico.*

### Altro

--